

REGOLAMENTO (UE) N. 1070/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata presentata una domanda di inserimento del fine nutrizionale particolare «supporto della funzione articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti nell'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ⁽²⁾. La Commissione ha messo la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

- (2) Il fascicolo compreso nella domanda dimostra che la composizione specifica del mangime soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che esso non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. La domanda è quindi valida e il particolare fine nutrizionale «supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti va inserito nell'elenco degli usi previsti.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, la seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli» e la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea»:

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
«Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite	<p>Cani: Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 3,3 % e di acido eicosapentaenoico (EPA) 0,38 %. Livello adeguato di vitamina E.</p> <p>Gatti: Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 1,2 % e di acido docosaesaenoico (DHA) 0,28 %. Livelli più elevati di metionina e manganese. Livello adeguato di vitamina E.</p>	Cani e gatti	<p>Cani: — Totale acidi grassi omega-3 — Totale EPA — Totale vitamina E</p> <p>Gatti: — Totale acidi grassi omega-3 — Totale DHA — Totale metionina — Totale manganese — Totale vitamina E</p>	Inizialmente fino a 3 mesi	Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'impiego o prima di prolungare il periodo di impiego.»

